

1

CAMERA DEI DEPUTATI

ASPPES

ISPES - Istituto di Studi Politici Economici e Sociali

Statuto (precedenti)

PSI al CONGRESSO
USCIRE DALLA CRISI
COSTRUIRE IL FUTURO



LISPES

CRESP

Centro Ricerche Economiche Sociali Politiche

ISESP

Istituto Studi Economici Sociali Politici

Rexre un Istituto

dei produttori

Quota

Collegamento con Il Ponte

Centros di Iniziative e di Studi
per il progresso economico e
sociale [R. Morandi]

CISPES

9.4.18

3

I have been testing in cases
for the presence of the acid.
The results are as follows —

4

ASPPEs

ASSOCIAZIONE
PER LO STUDIO
DEI PROBLEMI POLITICI
ECONOMICI
E SOCIALI

**PROGRAMMA
E STATUTO**

00187 Roma - Via della Vite, 7 - Tel. 6780449

Un gruppo di studiosi e di politici di tendenza, di ispirazione e di milizia socialista considera necessario dar vita ad una Associazione che promuova ricerche, inchieste, dibattiti sulle problematiche economiche, sociali e politiche del mondo contemporaneo. L'obiettivo è quello di contribuire alla elaborazione di una teoria socialista corrispondente alla realtà dei fenomeni che si producono.

Saranno affrontati i temi fondamentali del dibattito sulla « crisi dei modelli » secondo un'impostazione che sarà marxista ma aperta ai contributi di metodologie diverse. La necessità di una critica creativa si impone in modo evidente ma essa va collegata al patrimonio culturale e politico ed ai valori conquistati e proposti in più di un secolo di lotte del movimento operaio e socialista. Passato e presente sono inscindibili, il passato non si può intendere se non da chi si fa creatore dell'avvenire, ma chi non è capace di intenderne la parola non sa nemmeno predisporre nuove proposte e progetti arditi, superando quanto la storia ha reso caduco.

Un grande campo di azione ci è offerto nel mondo attuale ed una grande esperienza ci permette di saggiare alla luce della storia le teorie.

Da un lato esistono le società altamente industrializzate dell'Occidente con strutture sempre più complesse ma dove ordinamenti sociali e valori civili non corrispondono al grado di sviluppo economico e dove sussistono ingiustizie e disuguaglianze che frenano il progresso umano. Dopo avere superato le tragiche prove del fascismo e del nazismo, che hanno fatto fremere di orrore la coscienza umana e fatto temere il tramonto dell'Occidente, queste società hanno consolidato la democrazia di tipo rappresentativo e parlamentare. Ma la democrazia non è in grado di esprimere le sue forze potenziali ed il potere, nonostante le apparenze e le forme giuridiche, è pur sempre distribuito in modo disuguale, come la ricchezza.

Il sistema economico di tali paesi e particolarmente in alcuni di essi, fra i quali l'Italia, con profonde contraddizioni e disuguaglianze strutturali, non sembra più in grado di assicurare uno sviluppo continuo, organico e razionale e si dibatte in crisi, che non sono più cicliche e contingenti ma strutturali e permanenti.

Dall'altra parte nei paesi dove sul modello sovietico si sono stabiliti governi comunisti, si è creato un tipo abbastanza uniforme di economia collettivizzata a direzione statale e burocratica, nella quale la volontà dei lavoratori non si esprime in forme libere, e dove il regime politico è di carattere autoritario, con un partito unico, titolare di tutto il potere, nel quale solo un ristretto gruppo ha la direzione effettiva.

In modo più o meno rigido la critica ed il dissenso sono considerati crimini da punirsi severamente, l'opposizione non vi è riconosciuta anche se essa esiste di fatto. In tali regimi in modo paradossale la collettivizzazione non ha prodotto l'estinzione o il deperimento

dello Stato, ma al contrario la sua onnipotenza per l'uso che fu fatto, dopo l'esperienza rivoluzionaria, della forza e degli istituti dello stato che rovesciarono il potenziale di libertà insito nell'appropriazione di massa del potere. Da ciò le manipolazioni mistificatrici della dottrina stalinista (e della prassi) dello stato e del potere.

In tale realtà della storia la via più facile è quella di far risalire alla teoria marxista, che ha costituito il fondamento principale del movimento socialista nelle sue varie ramificazioni, l'origine degli insuccessi storici.

Da parti essenziali della storia alla teoria nel suo complesso il processo di revisione non risparmia più nulla, si spinge molto oltre le critiche del Bernstein, prende di mira la concezione filosofica, le previsioni politiche, la critica al capitalismo il valore ed il plusvalore. In una affannosa ricerca di novità si denunciano come errori, quelle che ieri si ritenevano verità certe. Ma in luogo di esse, quale miseria di pensiero! Il socialismo finisce col divenire una generica aspirazione alla giustizia in un vago democraticismo, una esaltazione della libertà senza nulla di concreto. Così si crea il nuovo mito, il mito del pluralismo, che dovrebbe essere la suprema difesa contro i mostruosi rischi dello statalismo.

Il pluralismo, così inteso, finisce per essere espressione della stessa società borghese: esito inevitabile quando al metodo scientifico si sostituisce l'introspezione. Il problema è, invece, quello di individuare le linee per costruire un pluralismo autentico in grado di creare le premesse per il passaggio ad una società socialista della quale il pluralismo stesso divenga una caratteristica naturale.

Anche quelle sintesi che furono tentate da Piero

Gobetti, da Carlo Rosselli, da Guido Calogero tra libertà e socialismo non vengono più riprese per spingersi a nuove conquiste, ma solo come stanchi motivi di polemica.

In nome della laicità del pensiero che rifiuta il dogma, si finisce con l'esaltare la validità di tutte le dottrine, non più nel giusto senso che esse abbiano pari legittimità in uno Stato libero, ma in modo da negare ogni specificità ideale ai partiti della sinistra.

Compito essenziale di una rinnovata ma autentica cultura di sinistra è quello di procedere ad una analisi dei caratteri attuali dell'economia e della società, profondamente diversi da quelli del secolo XIX e sulla base di essa ad una critica scientificamente valida del sistema capitalistico, ad un'obiettiva sistemazione e valutazione delle esperienze compiute negli Stati diretti dai partiti comunisti.

Una nuova società socialista non può identificarsi con il cosiddetto «socialismo reale», senza perdere il carattere distintivo del socialismo, cioè di una dottrina che ha posto la libertà astratta con i piedi nella realtà della storia ed è quindi divenuta la dottrina più compiutamente liberatrice dell'uomo. Ma essa non può appagarsi dei risultati conseguiti dalle socialdemocrazie occidentali, che hanno di fatto accettato il sistema privato dell'economia e riconosciuto l'insostituibilità del capitalismo.

Nella individuazione di questa terza via o terzo modello, come meglio può dirsi, tutto rimane ancora vago ed indefinito o tutto si esaurisce in progetti più o meno utopistici, senza una lotta politica adeguata, anzi in contrasto con la realtà politica.

Un altro campo di ricerca fino ad ora quasi del

tutto trascurato è quello del cosiddetto periodo di transizione, nel quale si attua per via democratica il passaggio al socialismo. Viene in primo luogo l'individuazione dei modi non solo politici, ma anche economici, che siano in grado di permettere il passaggio graduale al socialismo con il consenso della maggioranza e perciò senza che vi siano riflessi negativi sul livello di vita.

Senza idee chiare in questo campo, gli ostacoli sono destinati ad essere insormontabili, con la conseguenza di rinunciare al socialismo o di ricorrere a metodi autoritari di governo.

In una strategia di trasformazione la presenza attiva ed il consenso dei lavoratori sono di fondamentale importanza. E' intorno alla loro capacità di assicurare un alto grado di sviluppo, che si vince o si perde la grande partita fra socialismo e liberismo tra economia diretta e programmata ed economia fondata sul profitto individuale. Un arduo compito di educazione morale e civile delle masse spetta alla cultura di sinistra ed alle organizzazioni politiche e sindacali dei lavoratori.

Ma perché questo sia possibile, un'idea unitaria deve ispirare il movimento nel suo insieme, altrimenti le spinte particolari, demagogiche e corporative sono destinate a prevalere.

I promotori dell'Associazione sanno che senza il cimento continuo con l'azione non si elabora nessuna dottrina politica. Per questo, senza interferire nelle questioni interne dei partiti, essi si sentono impegnati a battersi per il superamento dei contrasti che oggi dividono le forze della sinistra e nel complesso le indeboliscono, in modo da impiegare vittoriosamente il grande potenziale di lotta esistente nel paese e nei giovani, che aspirano a creare una società nuova.

ESTRATTO DALLO STATUTO

Lo Statuto stabilisce all'art. 1 che l'Associazione non ha scopo di lucro, ma lo studio dei problemi della società contemporanea nei suoi vari aspetti, politico, economico e sociale in conformità delle linee ispiratrici del programma.

Si propone di promuovere e di svolgere (art. 3) tutte le iniziative idonee a favorire la realizzazione delle finalità di cui sopra, mediante l'organizzazione di convegni, la pubblicazione di libri, monografie, opuscoli, ecc.

Il patrimonio è costituito (art. 4) dai contributi ordinari e da quelli volontari dei soci nonché da elargizioni di persone fisiche, pubbliche e private.

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche e persone giuridiche di qualsiasi nazionalità che accettano il programma e che intendono portare il loro contributo alla realizzazione degli scopi sociali.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o che sono stati cooptati entro trenta giorni dalla data di costituzione.

I soci che hanno partecipato all'atto costitutivo hanno formato il primo Comitato di Presidenza che durerà in carica per un triennio allo scadere del quale la prima assemblea ordinaria provvederà alla elezione del nuovo Comitato.

L'ammissione a socio ordinario è deliberata dal Comitato di Presidenza, con parere vincolante per i primi tre anni dei soci fondatori.

La qualifica di socio onorario può essere conferita quando ricorrano motivi di particolare prestigio che possano conferire lustro all'Associazione.

19
FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI

STATUTO

FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI

riconosciuta con D.P.R. n. 230
del 13 aprile 1972

00198 ROMA

Via Brescia, 29 - Tel. 869.135

I

COSTITUZIONE E STATUTO

La Fondazione Giacomo Brodolini è stata costituita in Roma il 9 aprile 1971 con rogito del notaio dott. Marco Panvini Rosati n. 37556.

Il riconoscimento giuridico della Fondazione ha avuto luogo in data 13 aprile 1972 con decreto presidenziale n. 230, G. U. dell'8 giugno 1972, n. 146.

STATUTO DELLA FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI

ART. 1

E' costituita con sede in Roma la « Fondazione Giacomo Brodolini » che si richiama alla memoria del Ministro Giacomo Brodolini al fine di continuarne l'opera culturale e sociale.

ART. 2

La Fondazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare le iniziative e le attività culturali e assistenziali dirette a incrementare il benessere, l'istruzione e l'educazione dei lavoratori. In particolare la Fondazione avrà il compito di:

- a) curare le attività di studio e ricerca sui problemi del lavoro;
- b) istituire borse di studio per i figli dei lavoratori;
- c) istituire corsi di preparazione per giovani lavoratori, per favorirne l'accesso agli studi universitari;

d) istituire corsi di formazione professionale, civica ed economico-sindacale.

Le attività di cui alle lettere c) e d) potranno avere anche carattere convittuale.

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione originario in lire cinque milioni e dai successivi incrementi, a qualsiasi titolo dello stesso;

b) da beni mobili ed immobili nonché da tutti gli altri beni che eventualmente le pervenissero.

Art. 4

Possono essere nominati benemeriti coloro le cui donazioni al patrimonio della fondazione raggiungano i venti milioni di lire. Le nomine debbono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione all'unanimità.

Art. 5

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente e, eventualmente, il vice Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 6

Il Consiglio di amministrazione è composto di 11 membri nelle persone dei signori Luigi Giugni, Emilio Matteucci, Enzo Bartocci, Ugo Tavernini, Vero Verzolini, Annibale Pagnanelli e Corrado De Luca che durano in carica per tutta la loro vita, del segretario generale pro tempore della CGIL, del segretario generale pro tempore della CISL, del segretario generale pro tempore della UIL, del presidente pro tempore delle ACLI. La carica di Presidente conferita ad uno dei componenti del Consiglio è temporanea e dura due anni. Pertanto allo scadere di ogni biennio il Consiglio di amministrazione nel proprio seno eleggerà il Presidente e, ove lo ritenga opportuno, un vice Presidente. Qualora venissero meno, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, il

Consiglio provvederà per cooptazione alla loro sostituzione ed i membri così nominati resteranno in carica un quadriennio e saranno rieleggibili.

Art. 7

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, esegue le delibere del Consiglio di amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva riunione, che dev'essere convocata dal Presidente entro trenta giorni.

Art. 8

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento. Egli inoltre esercita quelle determinate attribuzioni che gli vengono delegate dal Presidente o dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. Esso delibera in ordine all'amministrazione dei beni, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi nonché al regolamento dei rapporti con il personale della Fondazione in particolare:

- a) approva entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo;
- b) dispone il più sicuro e conveniente impiego dei fondi in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in azione od obbligazioni, ovvero di beni immobili.

Art. 10

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri e cioè: uno scelto tra gli iscritti nell'albo dei Revisori dei conti a cura del Consiglio di amministrazione, in qualità di Presidente; uno designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; uno designato dal Ministero della Pubblica Istruzione. I Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 11

Il Consiglio di amministrazione delibera con la presenza di almeno metà più uno dei componenti quando non siano richieste maggioranze qualificate, le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti quello del Presidente sarà prevalente. Il Segretario generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e ne redige i verbali che sottoscriverà unitamente al Presidente e ad uno dei consiglieri presenti designati di volta in volta dal Consiglio.

Art. 12

Il Segretario generale della Fondazione assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Presidente e del vice Presidente. Egli dirige e coordina uffici ed organismi della Fondazione ed è a capo del personale dipendente dalla Fondazione stessa.

Art. 13

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. In caso di estinzione della Fondazione i beni sono devoluti ad isti-

tuzioni universitarie aventi finalità di studio e di formazione analoghe a quelle della Fondazione stessa, designate dall'ultimo Consiglio in carica. In mancanza sarà provveduto a norma dell'articolo 31 del codice civile.

Norma transitoria

Art. 14

I Revisori dei conti che debbono essere nominati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Pubblica Istruzione verranno nominati dopo il riconoscimento della Fondazione; il terzo viene nominato nell'atto di fondazione.

16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

GIUGNI Gino, *Presidente*

BARTOCCI Enzo

MATTEUCCI Emilio

PAGNANELLI Annibale

VERZOLINI Vero

DE LUCA Corrado

TAVERNINI Ugo

LAMA Luciano, CGIL

STORTI Bruno, CISL

RAVENNA Ruggero, UIL

GABAGLIO Emilio, ACLI

FILEF

Federazione italiana lavoratori emigrati e famiglie

STATUTO

approvato al 3° Congresso

Bari, 28-29 dicembre 1971

TITOLO PRIMO

LE FINALITA' E I COMPITI DELLA FILEF

Articolo 1

E' costituita, con sede centrale in Roma, la Federazione Italiana dei Lavoratori Emigrati e Famiglie (FILEF). Essa si ispira ai principi democratici e antifascisti sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana.

La FILEF è l'organizzazione unitaria dei lavoratori emigrati all'estero, degli immigrati interni in Italia, dei loro familiari, di quanti intendono risolvere il problema nazionale dell'emigrazione, respingendo la emigrazione come scelta sociale, politica, economica.

La FILEF contribuisce, con la sua azione, a realizzare una politica tendente a garantire, con la piena occupazione, le riforme di struttura, l'attuazione della Costituzione, il diritto al rientro e al lavoro in patria. In tale prospettiva la FILEF promuove la parità, nel progresso, tra lavoratori emigrati e lavoratori dei paesi ospitanti, perché uniti essi creino una società aperta alle istanze delle classi lavoratrici, democratica e pacifica.

Articolo 2

La FILEF si articola in organizzazioni decentrate — nei paesi esteri di immigrazione, e nelle Regioni, Province e Comuni in Italia — perché si manifesti, nella misura più ampia, l'azione unitaria dei lavoratori emigrati e degli immigrati per il raggiungimento degli scopi comuni.

Articolo 3

Possono aderire alla FILEF le associazioni di emigrati e immigrati che abbiano o accettino gli stessi principi unitari, democratici, antifascisti, con facoltà di conservare particolare autonomia.

Esse coordinano i propri programmi di azione con quelli della FILEF nel senso di un impegno articolato e autonomo che favorisca e rafforzi la mobilitazione di massa e l'unità necessaria per il successo delle lotte, e possono adottare propri statuti.

Articolo 4

Le organizzazioni della FILEF, e quelle che aderiscono in base a quanto previsto dal precedente articolo, possono stabilire speciali rapporti di organica cooperazione con altre associazioni che siano ispirate dalle stesse finalità. Nell'ambito di tali rapporti, sono costituiti organismi comuni, per definire e realizzare il reciproco sostegno.

Articolo 5

La FILEF esercita specifiche funzioni di assistenza legale, di tutela singola e di gruppi di lavoratori emigrati, immigrati e loro familiari, per mezzo del Servizio di Assistenza e di Formazione Scolastica e Professionale, il quale opera nell'ambito del Regolamento elaborato dal proprio Comitato direttivo.

Il Servizio ha sede presso la presidenza centrale in Roma, il suo Comitato direttivo è nominato dalla presidenza della FILEF.

Articolo 6

Gli scopi particolari della FILEF e del Servizio sono:

a) unire gli emigrati e le loro famiglie, al di sopra di ogni credo politico o religioso, per garantire la difesa più efficace di tutti i loro diritti, sia come lavoratori che come liberi cittadini, nei paesi di immigrazione e in Italia;

b) promuovere le iniziative idonee per la parità di trattamento —

con i lavoratori dei paesi ospitanti — in ogni aspetto del rapporto di lavoro e nella vita civile ed economica;

c) assicurare il pieno esercizio in Italia di tutti i diritti civili e politici dei lavoratori emigrati e dei loro congiunti;

d) organizzare la partecipazione dei lavoratori emigrati alle lotte del movimento operaio e democratico dei paesi e regioni di immigrazione;

e) sollecitare l'iniziativa e l'attività del Parlamento, del Governo, degli Enti pubblici, delle Regioni, degli Enti Locali in Italia, delle rappresentanze Consolari all'estero, per la più completa assistenza agli emigrati e alle loro famiglie;

f) promuovere e favorire lo sviluppo dell'attività culturale dei lavoratori emigrati anche mediante la pubblicazione di giornali e periodici di lingua italiana e la diffusione della stampa e della cultura nazionale;

g) favorire lo sviluppo delle attività ricreative e sportive tra le comunità italiane all'estero;

h) promuovere iniziative rivolte a sviluppare l'insegnamento della lingua e cultura italiana ai figli dei lavoratori all'estero, e l'addestramento o la qualificazione professionale degli emigrati, mediante l'intervento diretto e il contributo dello Stato, delle Regioni, di organismi internazionali;

i) assistere gli emigrati, gli immigrati e le loro famiglie per ottenere specifiche legislazioni e provvedimenti di assistenza, di facilitazione per il nuovo insediamento e per i ricongiungimenti familiari, di agevolazione per coloro che rientrano nei loro luoghi di origine;

l) promuovere l'indagine e lo studio costanti delle cause e delle conseguenze dell'emigrazione nelle regioni dell'esodo, richiamando l'attenzione su questo problema nazionale e contribuendo a ogni azione intesa a risolverlo alla radice.

TITOLO SECONDO

GLI ORGANI DIRIGENTI DELLA FILEF

Articolo 7

Gli organi dirigenti della FILEF centrale sono:

a) il Congresso dei delegati delle organizzazioni decentrate previste nell'articolo 2 e di quelle aderenti previste dall'articolo 3 del presente Statuto, eletti secondo le modalità unitarie fissate dal Consiglio Federale Centrale; esso ha luogo ogni tre anni;

b) il Consiglio Federale Centrale, eletto dal Congresso e composto da rappresentanti delle organizzazioni della FILEF e di quelle che vi aderiscono, secondo gli articoli 2 e 3 dello Statuto;

c) la Presidenza, composta da 21 membri;

d) la Segreteria, composta da 7 membri facenti parte della Presidenza;

e) il Collegio dei probiviri e revisori dei conti.

Il Consiglio Federale Centrale può a maggioranza cooptare nuovi membri fino a un terzo del suo numero complessivo di componenti.

Articolo 8

Gli organi dirigenti centrali della FILEF hanno i seguenti compiti:

a) il Congresso discute e decide gli indirizzi programmatici e la linea d'azione delle organizzazioni facenti parte della Federazione, elegge il Consiglio Federale Centrale e il Collegio dei probiviri e revisori dei conti, stabilendone di volta in volta il numero dei componenti;

b) il Consiglio Federale Centrale elegge la Presidenza, il Presidente, la Segreteria, il segretario, e dirige l'attività della FILEF tra un congresso e l'altro, riunendosi di regola due volte all'anno;

- 19
- c) la Presidenza coordina l'attività decisa dal Consiglio;
 - d) la Segreteria cura l'adempimento quotidiano delle decisioni del Consiglio e della Presidenza.

Articolo 9

Il Presidente ha la rappresentanza della FILEF, ha la firma sociale che può delegare ad altri membri della Presidenza.

Articolo 10

Il Collegio dei probiviri e revisori dei conti elegge un presidente tra i suoi componenti. Esso controlla la gestione amministrativa centrale della FILEF. Insieme con la Presidenza della FILEF esamina i casi controversi sulla condotta democratica e antifascista delle organizzazioni aderenti e dei singoli iscritti, decidendo sulle misure di carattere disciplinare.

Articolo 11

Le organizzazioni della FILEF, previste dall'articolo 2 del presente Statuto, hanno identici organi dirigenti con medesime attribuzioni, e dirigono l'attività della FILEF nell'ambito del proprio territorio, con autonomia finanziaria e propri bilanci consuntivi e preventivi. I Congressi delle organizzazioni di cui all'articolo 2 hanno luogo ogni anno.

Articolo 12

La località della sede centrale delle organizzazioni della FILEF previste dall'articolo 2 viene scelta dai rispettivi Consigli generali.

Articolo 13

I Consigli, centrale e decentrati, della FILEF sono convocati dalle Presidenze, che ne stabiliscono gli ordini del giorno.

I Consigli possono essere convocati su richiesta di un terzo dei rispettivi componenti.

TITOLO TERZO

IL TESSERAMENTO E LE ENTRATE FINANZIARIE

Articolo 14

La FILEF adotta una tessera di durata biennale. Ogni anno viene applicato su di essa un bollino, il valore del quale è deciso da ciascun consiglio nell'ambito dei criteri informativi deliberati dal congresso. La tessera è il solo mezzo per dimostrare l'appartenenza alla FILEF.

Articolo 15

Le organizzazioni che aderiscono alla FILEF secondo il disposto dell'articolo 3 del presente Statuto possono conservare la propria tessera, la quale conferisce agli iscritti gli stessi diritti dei membri della FILEF. In tali casi sulla tessera viene applicato il solo bollino annuo della FILEF.

Articolo 16

La ripartizione delle entrate finanziarie, provenienti dalle tessere e dai bollini, è decisa anno per anno dal Consiglio Federale Centrale.

Articolo 19

Oltre ai proventi di cui agli articoli 14, 15 e 16 dello Statuto, le organizzazioni della FILEF impiegano i contributi previsti dalle leggi del Parlamento e delle Regioni, o dalle delibere di Province e Comuni, e quelli sottoscritti da enti e privati o raccolti mediante particolari iniziative decise dai Consigli.

Articolo 20

Il presente Statuto può essere modificato con decisione del Congresso federale della FILEF.

FILEF

Federazione italiana lavoratori emigrati e famiglie

67 81233

19 gliacci
LucioVh della
Vite 13

STATUTO

*approvato al 3° Congresso**Bari, 28-29 dicembre 1971*

TITOLO PRIMO

LE FINALITA' E I COMPITI DELLA FILEF

Articolo 1

E' costituita, con sede centrale in Roma, la Federazione Italiana dei Lavoratori Emigrati e Famiglie (FILEF). Essa si ispira ai principi democratici e antifascisti sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana.

La FILEF e' l'organizzazione unitaria dei lavoratori emigrati all'estero, degli immigrati interni in Italia, dei loro familiari, di quanti intendono risolvere il problema nazionale dell'emigrazione, respingendo la emigrazione come scelta sociale, politica, economica.

La FILEF contribuisce, con la sua azione, a realizzare una politica tendente a garantire, con la piena occupazione, le riforme di struttura, l'attuazione della Costituzione, il diritto al rientro e al lavoro in patria. In tale prospettiva la FILEF promuove la parità nel progresso, tra lavoratori emigrati e lavoratori dei paesi ospitanti, perché uniti essi creino una società aperta alle istanze delle classi lavoratrici, democratica e pacifica.

Articolo 2

La FILEF si articola in organizzazioni decentrate — nei paesi esteri di immigrazione, e nelle Regioni, Province e Comuni in Italia — perché si manifesti, nella misura più ampia, l'azione unitaria dei lavoratori emigrati e degli immigrati per il raggiungimento degli scopi comuni.

Articolo 3

Possono aderire alla FILEF le associazioni di emigrati e immigrati che abbiano o accettino gli stessi principi unitari, democratici, antifascisti, con facoltà di conservare particolare autonomia.

Esse coordinano i propri programmi di azione con quelli della FILEF nel senso di un impegno articolato e autonomo che favorisca e rafforzi la mobilitazione di massa e l'unità necessaria per il successo delle lotte, e possono adottare propri statuti.

Articolo 4

Le organizzazioni della FILEF, e quelle che aderiscono in base a quanto previsto dal precedente articolo, possono stabilire speciali rapporti di organica cooperazione con altre associazioni che siano ispirate dalle stesse finalità. Nell'ambito di tali rapporti, sono costituiti organismi comuni, per definire e realizzare il reciproco sostegno.

Articolo 5

La FILEF esercita specifiche funzioni di assistenza legale, di tutela singola e di gruppi di lavoratori emigrati, immigrati e loro familiari, per mezzo del Servizio di Assistenza e di Formazione Scolastica e Professionale, il quale opera nell'ambito del Regolamento elaborato dal proprio Comitato direttivo.

Il Servizio ha sede presso la presidenza centrale in Roma. Il suo Comitato direttivo è nominato dalla presidenza della FILEF.

Articolo 6

Gli scopi particolari della FILEF e del Servizio sono:

a) unire gli emigrati e le loro famiglie, al di sopra di ogni credo politico o religioso, per garantire la difesa più efficace di tutti i loro diritti, sia come lavoratori che come liberi cittadini, nei paesi di immigrazione e in Italia;

b) promuovere le iniziative idonee per la parità di trattamento —

con i lavoratori dei paesi ospitanti — in ogni aspetto del rapporto di lavoro e nella vita civile ed economica;

c) assicurare il pieno esercizio in Italia di tutti i diritti civili e politici dei lavoratori emigrati e dei loro congiunti;

d) organizzare la partecipazione dei lavoratori emigrati alle lotte del movimento operaio e democratico dei paesi e regioni di immigrazione;

e) sollecitare l'iniziativa e l'attività del Parlamento, del Governo, degli Enti pubblici, delle Regioni, degli Enti Locali in Italia, delle rappresentanze Consolari all'estero, per la più completa assistenza agli emigrati e alle loro famiglie;

f) promuovere e favorire lo sviluppo dell'attività culturale dei lavoratori emigrati mediante la pubblicazione di giornali e periodici di lingua italiana e la diffusione della stampa e della cultura nazionale;

g) favorire lo sviluppo delle attività ricreative e sportive tra le comunità italiane all'estero;

h) promuovere iniziative rivolte a sviluppare l'insegnamento della lingua e cultura italiana ai figli dei lavoratori all'estero, e l'addestramento o la qualificazione professionale degli emigrati, mediante l'intervento diretto e il contributo dello Stato, delle Regioni, di organismi internazionali;

i) assistere gli emigrati, gli immigrati e le loro famiglie per ottenere specifiche legislazioni e provvedimenti di assistenza, di facilitazione per il nuovo insediamento e per i ricongiungimenti familiari, di agevolazione per coloro che rientrano nei loro luoghi di origine;

l) promuovere l'indagine e lo studio costanti delle cause e delle conseguenze dell'emigrazione nelle regioni dell'esodo, richiamando l'attenzione su questo problema nazionale e contribuendo a ogni azione intesa a risolverlo alla radice.

TITOLO SECONDO

GLI ORGANI DIRIGENTI DELLA FILEF

Articolo 7

Gli organi dirigenti della FILEF centrale sono:

a) il Congresso dei delegati delle organizzazioni decentrate previste nell'articolo 2 e di quelle aderenti previste dall'articolo 3 del presente Statuto, eletti secondo le modalità unitarie fissate dal Consiglio Federale Centrale; esso ha luogo ogni tre anni;

b) il Consiglio Federale Centrale, eletto dal Congresso e composto da rappresentanti delle organizzazioni della FILEF e di quelle che vi aderiscono, secondo gli articoli 2 e 3 dello Statuto;

c) la Presidenza, composta da 21 membri;

d) la Segreteria, composta da 7 membri facenti parte della Presidenza;

e) il Collegio dei probiviri e revisori dei conti.

Il Consiglio Federale Centrale può a maggioranza cooptare nuovi membri fino a un terzo del suo numero complessivo di componenti.

Articolo 8

Gli organi dirigenti centrali della FILEF hanno i seguenti compiti:

a) il Congresso discute e decide gli indirizzi programmatici e la linea d'azione delle organizzazioni facenti parte della Federazione, elegge il Consiglio Federale Centrale e il Collegio dei probiviri e revisori dei conti, stabilendone di volta in volta il numero dei componenti;

b) il Consiglio Federale Centrale elegge la Presidenza, il Presidente, la Segreteria, il segretario, e dirige l'attività della FILEF tra un congresso e l'altro, riunendosi di regola due volte all'anno;

- c) la Presidenza coordina l'attività decisa dal Consiglio;
- d) la Segreteria cura l'adempimento quotidiano delle decisioni del Consiglio e della Presidenza.

Articolo 9

Il Presidente ha la rappresentanza della FILEF, ha la firma sociale che può delegare ad altri membri della Presidenza.

Articolo 10

Il Collegio dei probiviri e revisori dei conti elegge un presidente tra i suoi componenti. Esso controlla la gestione amministrativa centrale della FILEF. Insieme con la Presidenza della FILEF esamina i casi controversi sulla condotta democratica e antifascista delle organizzazioni aderenti e dei singoli iscritti, decidendo sulle misure di carattere disciplinare.

Articolo 11

Le organizzazioni della FILEF, previste dall'articolo 2 del presente Statuto, hanno identici organi dirigenti con medesime attribuzioni, e dirigono l'attività della FILEF nell'ambito del proprio territorio, con autonomia finanziaria e propri bilanci consuntivi e preventivi. I Congressi delle organizzazioni di cui all'articolo 2 hanno luogo ogni anno.

Articolo 12

La località della sede centrale delle organizzazioni della FILEF previste dall'articolo 2 viene scelta dai rispettivi Consigli generali.

Articolo 13

I Consigli, centrale e decentrati, della FILEF sono convocati dalle Presidenze, che ne stabiliscono gli ordini del giorno.

I Consigli possono essere convocati su richiesta di un terzo dei rispettivi componenti.

TITOLO TERZO

IL TESSERAMENTO E LE ENTRATE FINANZIARIE

Articolo 14

La FILEF adotta una tessera di durata biennale. Ogni anno viene applicato su di essa un bollino, il valore del quale è deciso da ciascun consiglio nell'ambito dei criteri informativi deliberati dal congresso.

La tessera è il solo mezzo per dimostrare l'appartenenza alla FILEF.

Articolo 15

Le organizzazioni che aderiscono alla FILEF secondo il disposto dell'articolo 3 del presente Statuto possono conservare la propria tessera, la quale conferisce agli iscritti gli stessi diritti dei membri della FILEF. In tali casi sulla tessera viene applicato il solo bollino annuo della FILEF.

Articolo 16

La ripartizione delle entrate finanziarie, provenienti dalle tessere e dai bollini, è decisa anno per anno dal Consiglio Federale Centrale.

Articolo 19

Oltre ai proventi di cui agli articoli 14, 15 e 16 dello Statuto, le organizzazioni della FILEF impiegano i contributi previsti dalle leggi del Parlamento e delle Regioni, o dalle deliberazioni di Province e Comuni, e quelli sottoscritti da enti e privati o raccolti mediante particolari iniziative decise dai Consigli.

Articolo 20

Il presente Statuto può essere modificato con decisione del Congresso federale della FILEF.

C.R.E.A. - CENTRO PER LA RICERCA, L'ECONOMIA E L'AMMINISTRAZIONE
20133 - MILANO - Largo Porto di Classe, 8

Milano, Febbraio 1979

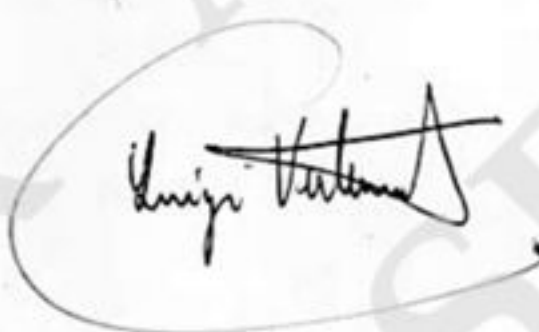
Nel quadro di una ripresa di iniziativa in campo socialista, si è aperta la sede del C.R.E.A. - Centro per la Ricerca, l'Economia e l'Amministrazione.

Il Comitato Provvisorio è composto dai compagni: Luigi VERTEMATI, Pino TARTAGLINO, Dario TASCHERA - Selvino BECCARI, Franco DI RENZO.

Questo "quaderno" sulla stagione contrattuale vuole essere il primo contributo del C.R.E.A. per i compagni alla discussione e all'approfondimento dei temi decisivi per la democrazia e la partecipazione nel nostro Paese.

Il primo "quaderno", le proposte dei successivi, l'attività del C.R.E.A. nella realtà lombarda, sono stati presentati alla stampa, presente il Comitato Provvisorio.

Certo, i risultati che il Centro otterrà saranno proporzionali alle idee e ai mezzi che ognuno vi impegnerà, ma il primo problema era nascere, e questo è stato fatto.



Luigi Vertemati

C. R. E. A.

GENNAIO 1979

DOCUMENTO DI LAVORO

C. R. E. A.

CENTRO PER LA RICERCA, L'ECONOMIA E L'AMMINISTRAZIONE
LARGO PORTO DI CLASSE, 8
20133 MILANO

La costituzione del CREA - Centro per la Ricerca, l'Economia e l'Amministrazione — è una risposta all'esigenza di numerosi compagni di trovare un punto di riferimento, un luogo dove poter scambiare opinioni politiche fuori dei loro settori di intervento specifici. Troppi esempi dimostrano che il bisogno di colmare un vuoto di dibattito e di proposizione politica all'interno del partito e della sinistra è un bisogno reale.

Il quadro in cui ci muoviamo non è tranquillizzante: le istituzioni affogano sotto il peso di scelte non fatte e di vecchi errori; i partiti fungono troppo spesso più da strumenti di organizzazione del consenso che da strumenti che la società civile si dà per compiere le proprie scelte. Il distacco tra cittadini e politica diventa un pericolo per la democrazia più grave e più insidioso di quelli che finora eravamo abituati ad affrontare.

Il problema è tanto ideologico quanto organizzativo. In questa situazione il vecchio modello di partito, organizzato seguendo le suddivisioni del tessuto urbano, non risponde più ai suoi compiti. Il partito diventa organo di gestione più che di partecipazione, la sezione è più dépendance del Comune o del consiglio di zona che punto di partenza di un progetto per il territorio nato dal dibattito tra i cittadini. La sinistra rischia di pagare caro e presto questi ritardi nell'adeguarsi ad una realtà che cambia: i sempre maggiori successi delle liste locali nelle elezioni parziali evidenziano la crisi del sistema dei partiti anche oltre la consistenza numerica del fenomeno, il corporativismo nelle lotte sindacali comincia a interessare anche la base dei sindacati confederali.

D'altra parte, nel necessario superamento di un modello organizzativo malamente radicato nel sociale, bisogna evitare di cadere nell'eccesso opposto, un partito per niente insediato nel tessuto sociale, organizzato solamente nei centri di opinione pubblica.

Vanno ricercati modelli organizzativi nuovi, collegati alla organizzazione verticale spontanea del tessuto sociale. L'individuazione di questi modelli deve partire dall'incontro e dal dibattito fra i compagni che più operano nella società civile: amministratori, sindacalisti, in genere compagni che svolgono attività politica nei loro settori specifici.

Uno dei primi compiti che il CREA si pone è di essere punto d'incontro fra questi compagni, che troppo spesso si trovano a vivere il rap-

porto partito-paese come un tentativo personale di coprire uno spazio troppo ampio per le nostre forze, le nostre capacità di organizzazione e informazione.

D'altronde non si può dimenticare che la crisi attuale è anche politica: alla aumentata sfiducia del cittadino rispetto ai partiti ha non poco contribuito il rifiuto di una revisione ideologica profonda da parte della sinistra, che ha lasciato il paese privo di un progetto alternativo alla gestione democristiana del potere. Il ruolo che il partito può svolgere nel superare questa crisi è importante, ma bisogna ricordare che solo allargando il dibattito, facendovi circolare idee nuove, si può difendere la collocazione del partito nella sinistra, condizione prima perché la sinistra possa riacquistare credibilità nel Paese.

Vogliamo prepararci a queste scadenze future discutendo e tenendoci in contatto: la formazione e l'aggiornamento dei quadri sono fondamentali, anche per far sì che il partito, quando e dove giunge alla stanza dei bottoni, sappia quali bottoni schiacciare.

Far giungere informazioni alla periferia del partito, fornire ai compagni quei supporti tecnici per le loro discussioni che troppo spesso tardano a venire: questo un altro obiettivo che il CREA si pone.

È d'altronde importante chiarire fin da subito che il Centro, pur nascendo nell'ambito della realtà socialista milanese, non intende chiudersi nell'ambito di partito: si può svolgere una funzione realmente propositiva solo collegandosi direttamente con le forze sociali, anche non organizzate, che sentono il bisogno di una nuova vitalità nella società civile. Il CREA si propone quindi come Centro aperto al contributo di tutte le forze progressiste.

L'attività sarà svolta prevalentemente in seminari di approfondimento su temi specifici, capaci di tradursi in proposte concrete; nella raccolta e diffusione di pubblicazioni, valutazioni, pareri di settori diversi della realtà milanese e lombarda; nel dialogo aperto con tutte le istanze culturali, sociali e politiche che ricercano l'attuazione degli stessi principi di progresso e democrazia.

Queste le prime iniziative:

— la diffusione di un dossier di informazione sulla situazione dei con-

tratti, basato su una serie di interviste apposite a sindacalisti e imprenditori. Sembra importante far circolare tra i compagni un documento del genere perché i problemi che la stagione sindacale porrà tra breve sembrano sottovalutati nel partito;

- a media scadenza è prevista l'organizzazione di uno strumento di informazione, che tenga i compagni della periferia informati puntualmente sulle scadenze delle più significative leggi nazionali e regionali e fornisca loro gli strumenti di valutazione necessari a un utilizzo corretto e critico delle possibilità che offrono;
- nella misura in cui la disponibilità dei compagni le renderà possibili, sono previste iniziative sia su temi economici — i problemi della dialettica fra pubblicizzazione e ritorno al privato richiedono certamente contributi — sia su temi più ampi — organizzazione del territorio, energia, organizzazione del lavoro sono settori che sembrano centrali, senza per questo voler escludere pregiudizialmente altri rami.

In complesso quindi lo scopo del CREA è di porsi come punto di riferimento culturale per tutti quei compagni e non che, impegnati nella maturazione di un nuovo rapporto tra partito e società, sentono il bisogno di collegarsi e di « parlare di politica ».

Certo, i risultati che il Centro otterrà saranno proporzionali alle idee e ai mezzi che ogni compagno vi impegnerà, ma il primo problema era nascere, e questo è stato fatto.